



PROVINCIA DI BRINDISI
Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
 Via A. De Leo, 3- 72100 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

OGGETTO: CRIAN LAVORI SRL. Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
Verbale conferenza di servizi asincrona.

La Società "CRIAN LAVORI SRL" (P.IVA: 03131670733), per il tramite del Professionista incaricato, ha trasmesso, con note acquisite al protocollo della Provincia in data 29/03/2024 ai numeri 10667, 10676, 10674, l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, unitamente alla documentazione ivi allegata.

Con nota prot. n. 0012969 del 19/04/2024, ai fini dell'avvio del procedimento istruttorio, la Provincia di Brindisi - in qualità di Autorità Competente (A.C.) - ha richiesto opportuna documentazione integrativa, in seguito trasmessa dal Proponente con note registrate al protocollo provinciale in data 20/05/2024 ai nn. 0016258, 0016259, 0016260 e al n. 0018127 del 04/06/2024. Con successiva nota prot. n. 0018529 del 06/06/2024, il Proponente ha autorizzato l'A.C. alla pubblicazione, sul sito internet della Provincia, della documentazione ivi indicata.

Con nota prot. n. 0018814 del 07/06/2024, a seguito di ulteriori approfondimenti, la Provincia di Brindisi ha richiesto alla Società di fornire opportuni chiarimenti circa quanto evidenziato nella stessa nota; il Proponente ha fornito il proprio riscontro trasmettendo la documentazione registrata al prot. n. 0020476 del 24/06/2024.

Con nota prot. n. 0021244 del 01/07/2024, l'A.C. ha dato avvio al procedimento in questione indicandolo e convocando, in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi avente ad oggetto il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui in oggetto, con invito esteso a:

- CRIAN LAVORI SRL e Geologo Dario Fischetto (Professionista incaricato dalla Società);
- Comune di Brindisi;
- Consorzio ASI Brindisi;
- REGIONE PUGLIA: Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Paesaggio, Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi.

Contestualmente, l'Autorità Competente (A.C.) ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati di aver provveduto alla pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti inizialmente i seguenti contributi da parte degli Enti invitati:

- nota 0071793 del 25/07/2024, acquisita in pari data al prot. n. 0024448, con cui l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi ha espresso parere di massima favorevole dal punto di vista strettamente igienico sanitario, fatto salvo il rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite;
- nota 0013034.30-07-2024, registrata al prot. n. 0025039 del 30/07/2024, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, tra l'altro, ha comunicato che "... dalla visione della documentazione tecnica presente sul link segnalato non è possibile accertare la presenza di attività soggette di cui all'All. I al DPR 151/2011. Si comunica inoltre che qualora l'attività così come rappresentato, dovesse essere realizzata sul territorio di competenza di questo Comando Provinciale, e per caratteristiche dovesse essere soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, il proponente dovrà attivare le procedure di cui all'art.3 del succitato disposto regolamentare. A tale fine il titolare dell'attività dovrà produrre la documentazione tecnico grafica prevista, redatta nei modi e nelle forme di cui all'allego I al D.M.7 agosto 2012";
- nota 0059684-2.2.5-30/07/2024, acclarata in pari data al prot. n. 0024945, con cui ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi - ha richiesto i chiarimenti e la documentazione integrativa ivi indicata.

Con nota prot. n. 0026656 del 19/08/2024, facendo seguito alla richiesta di proroga avanzata dalla Società con nota acclarata al prot. n. 0025915 del 07/08/2024, l'Autorità Competente ha assegnato al Proponente il termine del 29/09/2024 per trasmettere, tra l'altro, i chiarimenti e la documentazione integrativa di riscontro rispetto alle richieste pervenute sopra richiamate, già sollecitati con nota prot. n. 0025324 del 01/08/2024. La Società ha trasmesso, per il tramite del Professionista incaricato, il proprio riscontro con nota registrata al prot. provinciale n. 0028172 del 09/09/2024.

La Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 0028390 del 10/09/2024, aggiornando la scansione procedimentale definita con la nota di avvio del procedimento, ha stabilito come termine ultimo per l'invio dei pareri definitivi da parte degli Enti invitati alla Conferenza la data del 30/09/2024, precisando altresì che *"In assenza di ulteriori e/o nuovi pareri aggiornati, saranno considerati validi quelli già formulati ai fini del procedimento in oggetto"*.

Con nota prot. n. 0032191 del 11/10/2024, l'A.C. ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi in cui è stato deciso di dover considerare rilevanti le osservazioni poste a base del parere - obbligatorio e vincolante ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 - negativo espresso da ARPA Puglia – DAP di Brindisi con nota 0071167-2.2.5-30/09/2024 (registrata al protocollo provinciale in pari data al n. 0030542) secondo cui *"... in assenza di alcun tipo di trattamento di recupero posto in essere da parte dello Stesso (secondo dichiarazione di cui alla pag. 71 di 76 della Relazione Tecnica "l'attività di recupero (R5) ... consta nel semplice controllo sul rifiuto omologato dei parametri chimici allegato n°3 a cura del recuperatore)"*, non sussistono le condizioni tali da far considerare che il prodotto in uscita sia da considerare quale EoW", assegnando conseguentemente alla Società il termine di trenta giorni per integrare opportunamente il progetto proposto e per trasmettere quanto ivi richiesto.

Con note registrate al prot. provinciale n. 0035219 del 07/11/2024 e n. 0035758 del 12/11/2024, la Società ha trasmesso - per il tramite del Professionista incaricato - la documentazione richiesta dall'A.C. con la predetta nota prot. n. 0032191/2024, unitamente alle proprie controdeduzioni/chiarimenti alle richieste dall'Agenda di cui alla nota prot. n. 0030542/2024.

Pertanto, con nota prot. n. 0036602 del 18/11/2024, la Provincia di Brindisi ha richiesto ad ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi di esprimere il proprio parere conclusivo entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. Successivamente, con propria nota prot. n. 0041196 del 24/12/2024, l'A.C. ha concesso il differimento della data di acquisizione del parere conclusivo di competenza della medesima Agenzia richiesto con nota n. 0092256-2.5.1-18/12/2024 acclarata al prot. n. 0040486 del 18/12/2024, stabilendo il nuovo termine del 20/01/2025.

Con nota n. 0004620/2025 del 28/01/2025, acclarata in pari data al prot. provinciale n. 0003110, facendo seguito alla precedente nota n. 0071167-2.2.5-30/09/2024 registrata al prot. n. 0030542/2024, il Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA PUGLIA ha confermato il proprio parere negativo, nelle more degli approfondimenti e chiarimenti richiesti in relazione alle singole componenti esaminate.

Con nota prot. n. 0005578 del 17/02/2025, l'A.C. ha richiesto al Proponente di trasmettere, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, la documentazione integrativa ivi indicata.

Con nota prot. n. 0008849 del 17/03/2025, facendo seguito alla richiesta di proroga acquisita in pari data al prot. n. 0008776 finalizzata a riscontrare la richiesta di documentazione integrativa di cui al prot. n. 0005578/2025, l'A.C. ha concesso al Proponente ulteriori sessanta giorni rispetto alla precedente scadenza fissata, stabilendo quale nuovo termine il 18/05/2025.

Con nota registrata al prot. provinciale n. 0016222 del 19/05/2025, la "CRIAN LAVORI SRL" ha trasmesso - per il tramite del Professionista incaricato - le proprie controdeduzioni/chiarimenti alle evidenze rilevate da ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi con nota n. 0004620/2025, nonché alle richieste della Provincia di Brindisi di cui alla nota prot. n. 0005578/2025; inoltre, la Società, ha richiesto espressamente all'A.C. di non pubblicare, per ragioni di privacy, alcuni degli allegati inviati con la citata nota di chiarimenti.

Con nota registrata al prot. n. 0018088 del 03/06/2025, la Provincia di Brindisi - al fine di poter adottare le determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi circa l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la *"realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni R13 e R5 di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006"* - ha richiesto entro il termine ivi indicato:

- ad ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi, il proprio parere conclusivo a valle di tutta la documentazione prodotta dalla Società;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, il parere definitivo in relazione al riscontro fornito dal Proponente rispetto alla richiesta della Provincia di Brindisi di cui al punto 6) della nota prot. n. 0005578/2025
- il Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 89 comma 2 delle NTA del PPTR.

Con la medesima nota prot. n. 0018088/2025 è stato fatto presente altresì che *"in riferimento al procedimento in questione, in caso di dissensi o atti di assenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate a partecipare alla eventuale riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 per il giorno 27/06/2025, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto Proponente. La predetta riunione sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente ai fini dello svolgimento e sarà cura della scrivente comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti"*.

Con nota prot. n. 0087585 del 19/06/2025, acclarata al protocollo provinciale in pari data al n. 0020395, il Settore n. 5 – Ambiente, Igiene Urbana, Demanio costiero e Paesaggio – del Comune di Brindisi ha confermato il parere già espresso con nota prot. n. 81305 del 07/08/2024 che, dagli accertamenti effettuati, non risulta sia stata mai acquisita agli atti della Provincia di Brindisi; il predetto parere prot. n. 81305/2024, a richiesta del Settore Ambiente, è stato acquisito a mezzo e-mail in data 25/06/2025.

Con nota N.0037931/2025 del 24/06/2025 acquisita in pari data al prot. n. 0020811, ARPA Puglia – DAP Brindisi ha espresso “... *valutazione positiva relativamente ai punti 1-3-4-5-6. Riguardo la gestione delle acque meteoriche, salvo diverse indicazioni e valutazioni dell’A.C., si ribadiscono le considerazioni di cui al paragrafo 2 del presente parere*”.

Con nota prot. n. 0021227 del 26/06/2025, l’A.C. ha precisato, tra l’altro, che “*In relazione al Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, si rammenta quanto stabilito dall’art. 89, comma 2, delle NTA – PTTR della Regione Puglia “I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all’interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti” e dall’art. 7, comma 1, della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. “Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi”; ne deriva che, non essendo la Provincia di Brindisi delegata ad operare in tal senso per assenza dei requisiti, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 6, la competenza al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è regionale. Pertanto, al fine di adottare le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi, si rende necessario acquisire tale provvedimento nell’ambito del procedimento in corso e si invita il Proponente a dare evidenza dell’avvenuta presentazione dell’istanza alla competente Sezione della Regione Puglia, specificando lo stato del procedimento; in difetto, non potrà essere definita la procedura de quo con l’espressione del giudizio di compatibilità ambientale*”. Contestualmente, la Provincia di Brindisi ha richiesto alla società di riscontrare, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, la nota trasmessa dal Comune di Brindisi di cui al protocollo comunale n. 81305/2024 e il parere reso da ARPA Puglia registrato al prot. n. 0020811/2025; richiedendo altresì di:

- relazionare, ai sensi della L.R. n. 3/2002, sulla propagazione dei rumori in facciata degli edifici scolastici presenti nelle adiacenze dell’opificio in argomento, indicando espressamente la compatibilità (non compatibilità) del progetto proposto rispetto alla presenza dei predetti siti sensibili.
- Implementare il progetto con l’installazione di un rilevatore fisso di sorgenti radioattive - da installare all’ingresso dell’impianto - che possa monitorare l’eventuale presenza di materiali radioattivi nei fanghi di siderurgia per ogni carico di rifiuti all’ingresso dell’impianto, unitamente alla descrizione della procedura operativa da seguire (eventualmente, con l’assistenza nella gestione delle attività di controllo in registrazione, sotto la guida e responsabilità di Esperto di Radioprotezione).
- Adeguare il sistema di gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto al punto 2 del parere ARPA Puglia prot. n. 0020811/2025.

Nella medesima nota prot. n. 0021227/2025, l’A.C. ha ritenuto di “... *non dover confermare la riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90 prevista per il 27/06/2025*”.

Con nota acquisita al prot. provinciale n. 0022672 del 09/07/2025, la “CRIAN LAVORI SRL” ha trasmesso - per il tramite del Professionista incaricato – riscontro alla nota prot. n. 0021227/2025.

L’A.C., con nota prot. n. 0023667 del 17/07/2025, avendo preso atto di quanto asserito dal Proponente nei documenti “Lettera CRIAN di riscontro alla Nota prot. N. 0021227 del 26.06.2025_rev.02_AMBX.pdf”, “Allegato 5 - Esclusione procedimento accertamento compatibilità paesaggistica_signed.pdf” e “Allegato 6 - Nota Legale redatta dallo Studio Ambientalex.pdf” registrati al prot. n. 0022672/2025 secondo cui tra l’altro “... *il progetto CRIAN non deve essere soggetto ad alcun accertamento di natura paesaggistica*”, ha richiesto alla competente Sezione della Regione Puglia di fornire, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, il proprio parere in merito, precisando tra l’altro che “... *in caso di mancato riscontro, la questione si intenderà definitivamente conclusa coerentemente con le disposizioni normative innanzi richiamate*”; alla predetta nota non ha fatto seguito alcun contributo da parte della Regione Puglia.

Con nota acquisita al prot. provinciale n. 0023803 del 18/07/2025, il Professionista incaricato dalla Società ha trasmesso il documento “Allegato 2 - Lay out impianto di recupero con gestione acque meteoriche - CRIAN S.r.l. rev. 01.07.2025-signed (2).pdf” così come richiesto dalla Provincia di Brindisi con la suddetta nota prot. n. 0023667/2025.

Con nota registrata al prot. n. 0030020 del 24/09/2025, la Società ha sollecitato la Provincia di Brindisi “... *a voler procedere con l’immediata adozione e pubblicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ex art. 208 D. Lgs. 152/2006, dandone cortese comunicazione alla scrivente*”.

Atteso che la Società, nel documento “All. 4 - Manuale di Qualità Rev. 2 Maggio 2025.pdf”, ha allegato un verbale prelievo rifiuti (seppur fax simile modello) che riporta – alla voce sito di campionamento e produttore del rifiuto – “Acciaierie d’Italia Taranto”.

Rilevato che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali (DGVA) del Ministero dell’ambiente, in data 25 luglio 2025, ha approvato il decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell’ex ILVA di Taranto; tale decreto dispone che la Società Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S. è autorizzata (per la durata di 12 anni) all’esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale sito nei comuni di Taranto e Statte, alle condizioni indicate nel parere istruttorio conclusivo (PIC) reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota dell’11 giugno 2025, e al relativo piano di monitoraggio e controllo (PMC) reso da ISPRA con nota del 20 giugno 2025, nonché alle condizioni riportate nell’articolato del medesimo decreto. Tra quest’ultime, al punto “5.7.1.3.7 Attività di messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da fanghi di altoforno (rif. cumulo UP3)” sono indicate le seguenti prescrizioni:

- **346:** Il Gestore è autorizzato alle attività di recupero di rifiuti consistenti nelle operazioni di messa in riserva (R13) (di cui all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) del rifiuto con codice 10.02.14 da completarsi entro il 31 marzo 2026. Entro tale data tutto il materiale presente sull'area impermeabilizzata "zona 2" deve essere completamente conferito ad impianti debitamente autorizzati e pertanto cesserà l'autorizzazione per le attività di messa in riserva.
- **352:** Le operazioni di messa in riserva (R13) eseguite dal Gestore costituiscono operazioni di gestione dei rifiuti propedeutiche, rispettivamente, al successivo avvio a recupero finale (R1 R11) presso impianti terzi debitamente autorizzati. È fatto obbligo al Gestore di conferire i rifiuti di cui al cumulo UP3 ad impianti debitamente autorizzati, con esclusione di passaggi ad ulteriori impianti di: - messa in riserva / R12 se non presso impianti ai fini del recupero finale di cui ai punti R1-R11 dell'allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Considerato che:

- l'accertamento di compatibilità paesaggistica non può essere considerato alla stregua di un semplice parere da acquisire in Conferenza di Servizi, costituendo invece un titolo abilitativo essenziale e necessario per l'autorizzazione dell'intervento, dunque per il rilascio del provvedimento conclusivo.
- La mancata presentazione di apposita istanza indirizzata al competente Servizio Regionale - come peraltro dichiarato dalla stessa Società proponente con nota acquisita al prot. 0022672 del 09/07/2025 - finalizzata all'acquisizione del Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica nell'ambito del procedimento in corso (condizione necessaria peraltro evidenziata con la precedente nota prot. 0021227 del 26/06/2025), allo stato non consente la definizione della procedura de quo per l'espressione del relativo giudizio definitivo di compatibilità ambientale.
- Inoltre, per il principio di precauzione, si rende necessario acquisire da parte di ARPA Puglia - DAP di Brindisi ulteriori specificazioni circa la condizione in uscita del prodotto da considerare quale "EoW", atteso che il rifiuto non sarà sottoposto ad alcuno specifico trattamento (se non la mera macinazione, vagliatura e deferrizzazione magnetica con l'ausilio di un impianto mobile e la successiva omogenizzazione con l'impiego di pala meccanica) e che presenta una composizione chimica con sostanze che potrebbero determinare anche condizioni di tossicità e pericolosità per l'ambiente e la salute umana, con particolare riferimento alle utilizzazioni che si intendono effettuare (impiego nel settore del cemento/ calcestruzzo/conglomerati e manufatti di cemento e nel settore dei laterizi – guaine e conglomerati bituminosi). Le suddette specificazioni dovranno tener conto altresì di quanto riportato nel soprarichiamato decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'ex ILVA di Taranto.

Sulla base di quanto sopra riportato, la Conferenza dei Servizi

DECIDE

che, al fine di poter chiudere definitivamente i lavori della Conferenza di Servizi, per l'espressione del relativo giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in questione, si rende necessario acquisire in modo certo e definitivo:

- parere/provvedimento in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e dell'ambiente da parte del competente Servizio della Regione Puglia in ottemperanza alle disposizioni di cui all'*art. 89, comma 2, delle NTA – PTTR della Regione Puglia "I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti" e dall'art. 7, comma 1, della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii.;*
- ulteriori specificazioni da parte del DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia circa la condizione in uscita del prodotto da considerare quale "EoW", anche con riferimento al decreto direttoriale n. 436/2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'ex ILVA di Taranto.

Pertanto:

- si assegna al Proponente il termine massimo di **trenta giorni** dalla notifica del presente verbale affinché provveda alla presentazione dell'istanza relativa all'accertamento di compatibilità paesaggistica presso il competente Servizio della Regione Puglia e per fornire, in relazione agli usi nei cicli produttivi indicati in progetto, eventuali e ulteriori integrazioni relative alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui al codice EER 10.02.14.
- Si invita ARPA Puglia - DAP di Brindisi e la competente Sezione della Regione Puglia a trasmettere le dovute proprie determinazioni nei **successivi trenta giorni** per consentire l'adozione delle determinazioni conclusive riferite all'istanza in questione.

I pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, ovvero le integrazioni prodotte dal Proponente, sono consultabili al link <https://www.provincia.brindisi.it/index.php/autorizzazioni-e-valutazioni/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>; gli elaborati riservati per i quali il Proponente ha espressamente richiesto all'A.C. di non procedere alla pubblicazione per ragioni di privacy, invece, sono visionabili previo inserimento della password già comunicata al link <https://www.provincia.brindisi.it/allegati/CRIAN.zip>

Il Segretario verbalizzante

Ing. Lorenzo Silla

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993